

DIRITTO SOCIETARIO

Il Cndcec invita alla prudenza nella “sterilizzazione” delle perdite 2021

di **Fabio Landuzzi**



L'[articolo 3, comma 1-ter, D.L. 228/2021](#) (il “Decreto Milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022), è intervenuto sull'articolo 6, comma 1, del Decreto Liquidità estendendo la facoltà di **eccezionale “sterilizzazione” delle perdite** anche a quelle “emerse” nell'**esercizio in corso al 31 dicembre 2021**.

Come noto, l'effetto di “sterilizzazione”, che rimane una facoltà e non un automatismo, consente la **sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite** e della **causa di scioglimento** per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge, altrimenti innescate ai sensi degli [articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter, 2484, comma 1, n. 4](#), e [2545-duodecies, cod. civ.](#).

Il Cndcec, nel **documento del 25 marzo 2022** pubblicato insieme alla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, prende dapprima alcune posizioni anche con riguardo al **computo delle perdite** ai fini dell'apertura alla suddetta facoltà di loro “sterilizzazione”; in particolare, in presenza di perdite ma con **riserve presenti nel patrimonio** netto, ad avviso del Cndcec solo **previa decurtazione di tali riserve**, ove l'ammontare di perdite residuo innescasse le condizioni sopra indicate, si avrebbe la possibilità di “sterilizzazione” prevista dall'articolo 6; diversamente, non essendovi **erosione di capitale** in misura “significativa”, tale esigenza non si manifesterebbe.

Di diverso avviso, [come abbiamo osservato in un precedente contributo](#), è invece quella dottrina – a cui accede anche Assonime (Il Caso n. 6/2021) e il **Notariato del Triveneto (Massima T.A.1)** – che ritiene **preferibile** dare rilevanza alla sola **misura economica della perdita**, in modo da fare sì che le riserve rimangano intatte a **presidio del capitale** a fronte di eventuali **perdite future** che non dovessero fruire dell'eccezionale beneficio della “sterilizzazione”.

Il Cndcec si sofferma poi sulla **decisione degli amministratori** di ricorrere a tale norma eccezionale sottolineando a più riprese come questa debba essere frutto di “**valutazioni ragionevoli e prudenti**”, applicando la norma con modalità “**selettive**” e “**non indiscriminate**”, avendo cura di tenere conto delle “**concrete prospettive**” per la **copertura delle perdite** per mezzo delle azioni pianificate dall'organo amministrativo per il quinquennio successivo, alla luce anche del fatto che “*resta in ogni caso ferma la necessità della verifica della **sussistenza della continuità aziendale***”.

In modo particolare, si sottolinea la **particolare delicatezza** della circostanza in cui la “sterilizzazione” abbia già riguardato le **perdite del 2020** e quindi la sua riedizione determini ora un **effetto cumulativo** senza dubbio meritevole di una “**mirata valutazione della situazione**” con un *focus* posto sulle “**prospettive di un futuro riassorbimento delle perdite sterilizzate**”.

Molta enfasi viene quindi posta sul **dovere di informativa degli amministratori** della società, per nulla mitigato dalla norma emergenziale; in particolare, per le perdite che avessero già beneficiato della “sterilizzazione” viene sottolineata la necessità che siano fornite “*informazioni in ordine a eventuali **misure o provvedimenti attuati**, e su quelli da attuare*”, per via del fatto che la norma, come evidenziato, non esonera l'organo amministrativo della società dal fornire “**informazioni puntuali**”.

L'informativa degli amministratori, accompagnata dalle **osservazioni del collegio sindacale**, del sindaco unico o del revisore nelle Srl che non hanno nominato l'organo di controllo ma che sono soggette all'obbligo di revisione legale, deve essere tale da condurre i soci ad assumere una eventuale decisione di sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, liquidazione o trasformazione in presenza di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, in base a “*previsioni quanto più possibile **prudenti ed equilibrate** anche nell'**interesse dei creditori***”.

A quest'ultimo riguardo, ossia con riferimento all'interesse dei creditori, il documento del Cndcec evidenzia l'opportunità che siano valutati i **vantaggi** che potrebbero derivare da un'istanza di accesso alla **composizione negoziata della crisi dell'impresa** o comunque dall'adozione di altri strumenti di regolazione della crisi.

Da ultimo, e ferma restando la discrezionalità responsabile degli amministratori nelle scelte di gestione anche sotto il profilo della verifica della **sussistenza del going concern**, la funzione dell'**organo di controllo** ex [articolo 2403 cod. civ.](#), richiede una verifica circa l'esistenza di “**concrete prospettive**” circa la capacità di **copertura delle perdite** tramite le **strategie pianificate** dall'organo di amministrazione, anche mediante un intervento diretto dei soci.